

**DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA DI TRENTO 31
Ottobre 2003 , n. 37**

**Modificazioni al decreto del
Presidente della giunta provinciale
13 marzo 2003, n. 5-126/Leg. recante
«Regolamento di esecuzione del
capo II della legge provinciale 19
dicembre 2001, n. 10 (disciplina
delle strade del vino e delle strade
dei sapori) relativo all'esercizio
dell'attività agrituristica»..**

in B.U.R.T.A. n. 51 del 23-12-2003

sommario

Art. 1. Denominazione	1
Art. 2. Modificazione all'Art. 2 del regolamento	1
Art. 3. Modificazioni all'Art. 3 del regolamento	1
Art. 4. Modificazione all'Art. 4 del regolamento	1
Art. 5. Modificazione all'Art. 5 del regolamento	2
Art. 6. Modificazione all'Art. 6 del regolamento	2
Art. 7. Sostituzione dell'Art. 7 del regolamento	2
Art. 8. Modificazioni all'Art. 8 del regolamento	2
Art. 9. Modificazione all'Art. 13 del regolamento	2
Art. 10. Modificazione all'Art. 18 del regolamento	3
Art. 11. Modificazione all'Art. 20 del regolamento	3
Art. 12. Modificazione all'Art. 35 del regolamento	3
Art. 13. Sostituzione dell'allegato A del regolamento	3

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'Art. 53 decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta;

Visto l'Art. 54, comma 1, punto 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla giunta provinciale spetta la deliberazione

dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg. «Regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 9 dicembre 2001, n. 10 (Disciplina delle strade del vino e delle strade dei sapori) relativo all'esercizio dell'attività agrituristica», e la legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 concernente «Disciplina dell'agriturismo delle strade del vino e delle strade dei sapori»;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 2784 di data 23 ottobre 2003, con la quale la giunta provinciale ha approvato le modifiche al regolamento di esecuzione del capo II della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 «Disciplina dell'agriturismo delle strade del vino e delle strade dei sapori»;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1. Denominazione

1. Il regolamento emanato con il decreto del Presidente della giunta provinciale 13 marzo 2003, n. 5-126/Leg. è di seguito denominato regolamento.

**Art. 2. Modificazione all'Art. 2 del
regolamento**

1. All'Art. 2 del regolamento, nel comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-bis) per “attività ricreative, culturali e didattiche”, di seguito denominate “attività di fattoria didattica”, l’organizzazione di visite o di altre attività svolte nell’ambito dell’impresa agricola, strutturate in spazi ed in percorsi ricreativo-didattici, accompagnate da un tutore aziendale in possesso dell’attestato previsto dall’Art. 7, comma 3;».

**Art. 3. Modificazioni all'Art. 3 del
regolamento**

1. All'Art. 3 del regolamento sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c) somministrazione di pasti e bevande: fino ad un numero massimo di 60 posti tavola;»

b) al comma 2, nella lettera a), dopo le parole: «Allegato A», sono aggiunte le seguenti: «,Sezione II,»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma: «4-bis. Per l'esercizio delle attività di fattoria didattica, come definite dall'Art. 2, comma 1, lettera e-bis), sono richiesti il possesso dei requisiti e l'osservanza delle modalità previsti dal presente regolamento e in particolare dall'Allegato A, sezione I.».

**Art. 4. Modificazione all'Art. 4 del
regolamento**

1. All'Art. 4 del regolamento dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. I soggetti indicati dall'Art. 3, comma 2, lettere da a) a d), della legge provinciale, qualora esercitino attività di somministrazione di pasti e bevande in malga, possono impiegare personale dipendente nel numero massimo di 10 unità».

Art. 5. Modificazione all'Art. 5 del regolamento

1. All'Art. 5 del regolamento, comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «di prodotti aziendali» sono inserite le seguenti: «nonché per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica come definite dall'Art. 2, comma 1, lettera e-bis»;

b) le parole: «dopo le ore 24» sono sostituite dalle seguenti: «le ore 24».

Art. 6. Modificazione all'Art. 6 del regolamento

1. All'art. 6 del regolamento, sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per l'esercizio dell'attività agrituristica di somministrazione di pasti e bevande in malga, il requisito della complementarietà è soddisfatto purché il tempo annuo dedicato all'attività agricola sia prevalente su quello dedicato all'attività agrituristica, computato sulla base del periodo di apertura stagionale della malga.»;

- dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Decorsi tre anni dall'accertamento dell'idoneità senza che sia stata rilasciata dal comune competente l'autorizzazione di cui all'Art. 6 della legge provinciale, il Servizio provinciale competente in materia di agriturismo dichiara la decadenza dell'idoneità e dispone la cancellazione del soggetto interessato dall'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica».

Art. 7. Sostituzione dell'Art. 7 del regolamento

1. L'Art. 7 del regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Modalità di accertamento del requisito dell'adeguata capacità professionale). - 1. Il requisito dell'adeguata capacità professionale di cui all'Art. 6, comma 2, lettera d), della legge provinciale è richiesto per le attività di somministrazione di pasti e di bevande, delle degustazioni di prodotti aziendali, nonché per le attività di fattoria didattica come definite dall'Art. 2, comma 1, lettera e-bis).

2. Relativamente alle attività di somministrazione di pasti e di bevande e delle degustazioni di prodotti aziendali il possesso del requisito è verificato mediante presentazione da parte dell'interessato di almeno uno dei seguenti titoli:

a) diploma o attestato di qualifica professionale del settore alberghiero o di altra scuola a specifico indirizzo professionale;

b) certificato di frequenza a corsi di formazione professionale, individuati nell'ambito dell'attuazione del piano della formazione professionale di cui alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale) o dal piano di sviluppo rurale della provincia, adottato ai sensi della normativa comunitaria, aventi ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande;

c) attestato di superamento dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e di bevande sostenuto dinanzi all'apposita commissione costituita presso la competente camera di commercio, industria, agricoltura, e artigianato (CCIAA) ai sensi dell'Art. 2 della legge 25 agosto, 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi).

3. Relativamente alle attività di fattoria didattica, il requisito dell'adeguata capacità professionale di cui all'Art. 6, comma 1, lettera d), della legge provinciale è riferito al soggetto individuato come tutore aziendale, e il possesso del requisito medesimo è verificato mediante presentazione dell'attestato di frequenza al corso di formazione professionale all'esercizio della predetta attività, come individuato nell'ambito del piano di sviluppo rurale della provincia; l'attestato di frequenza ha validità triennale.

4. Il rilascio dell'attestato di cui al comma 3 è subordinato alla frequenza da parte del tutore aziendale di almeno l'80 per cento delle ore di durata del corso di formazione».

Art. 8. Modificazioni all'Art. 8 del regolamento

1. All'Art. 8 del regolamento, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Fermo restando quanto previsto dai vigenti piani regolatori comunali in ordine all'edificazione di nuovi fabbricati ad uso agrituristico, il volume massimo realizzabile fuori terra, per singola impresa e per una sola volta, non può superare i 1200 metri cubi».

Art. 9. Modificazione all'Art. 13 del regolamento

1. All'Art. 13 del regolamento, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La superficie dei locali complessivamente destinati alla somministrazione dei pasti e delle bevande, delle degustazioni di prodotti aziendali e delle prime colazioni agli ospiti alloggiati, deve essere proporzionata al numero dei coperti autorizzabili a seguito dell'accertamento dell'idoneità all'attività agrituristica previsto dall'Art. 6 e non può comunque essere superiore, al netto di ogni altro accessorio, a metri quadrati 120,

assicurata una superficie minima di metri quadrati 1,5 per ogni posto tavola».

Art. 10. Modificazione all'Art. 18 del regolamento

1. All'Art. 18 del regolamento, nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «il servizio igienico, anche di tipo "toilette chimica a cabina", è riservato ai soli ospiti».

Art. 11. Modificazione all'Art. 20 del regolamento

1. All'Art. 20 del regolamento, nel comma 1, dopo le parole «numeri 1, 2, 3» sono cancellate le parole «e 4».

Art. 12. Modificazione all'Art. 35 del regolamento

1. All'Art. 35 del regolamento, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Sono cancellati d'ufficio dall'elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica, i soggetti di cui al comma 3 che, entro tre anni dall'esame dell'iniziativa da parte della predetta commissione, non abbiano ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica da parte del comune competente.

Art. 13. Sostituzione dell'allegato A del regolamento

1. L'allegato A del regolamento è sostituito dal seguente:

«Allegato A - sezione I - Modalità per lo svolgimento delle attività di fattoria didattica (Art. 3, comma 4-bis del regolamento):

- a) i visitatori devono essere accolti e accompagnati in azienda da almeno un tutore aziendale, in possesso del requisito previsto dall'Art. 7, comma 1;
- b) il rapporto tra numero di visitatori e tutore deve essere proporzionato e, salvo il caso di scolaresche accompagnate da docenti, non superiore a 30;
- c) i locali adibiti all'attività ed eventualmente gli spazi all'aperto, devono essere dotati dell'attrezzatura e dei mezzi necessari per l'effettuazione delle attività di fattoria didattica;
- d) l'azienda ove si svolgono attività di fattoria didattica deve essere dotata di una cassetta per il pronto soccorso;
- e) l'operatore agrituristico ha cura di individuare gli ambienti aziendali e le attrezzature che rappresentino un eventuale potenziale pericolo per i fruitori delle attività di fattoria didattica, devono essere interdetti al pubblico e di tale divieto va fatta adeguata segnalazione.

(Omissis).

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2003

Registro n. 1, foglio n. 17

note

Id 1.054